

funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili.

Risultano essere ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica di base, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero scrivente e che gli stanziamenti possono altresì essere destinati:

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331;
- ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni universitarie o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti istituzionali.

Nell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito delle risorse resisi disponibili ai sensi dell'articolo 33, comma 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono state destinate apposite risorse sul capitolo 7266, pari ad euro 20.500.000, destinate ad interventi di manutenzione straordinaria nonché per l'acquisto di grandi attrezzature, pagate a residui nel 2013.

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO EDILIZIA UNIVERSITARIA E GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	Sì
Stato di avanzamento dei lavori	Come da programma

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO EDILIZIA UNIVERSITARIA E GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

Le risorse stanziare sul "fondo per l'edilizia universitaria" (cap. 7266) sono ripartite annualmente con Decreti del Ministro (registrati alla Corte dei Conti) sulla base di criteri di equità e di efficienza.

Il criterio di equità, applicato sin dal 1976, è basato sulla carenza relativa di superfici, per Università, espressa in mq., ed utilizza la metodologia di calcolo elaborata dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6 marzo 1976 n. 50).

Il criterio di efficienza, introdotto a partire dal 1995, tiene conto della effettiva capacità di spesa delle Università e prende in considerazione, per ogni Istituzione, l'importo dei fondi assegnati in uno dei precedenti esercizi e non impegnati ad una certa data con contratti di appalto o con gare bandite. Gli importi assegnati e non impegnati vengono detratti dalla quota parametrica assegnabile, calcolata con il criterio di equità, alla Istituzione stessa.

Ogni istituzione universitaria ha provveduto, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni e nel rispetto delle leggi, alla formulazione, per ciascun tipo di edilizia, del programma degli interventi da realizzare con il contributo ministeriale.

Gli interventi programmati sono in corso di esecuzione ed il Ministero rileva periodicamente lo stato di attuazione.

I fondi disposti dalle leggi sopra illustrate risultano, pertanto, coerenti e compatibili con le risorse rese disponibili.

Non è possibile inserire alcuna proiezione futura in quanto per il cap. 7266 non sono previsti stanziamenti nel bilancio triennale.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità: non applicabile

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E: non applicabile

A.2 Contributi relativi agli oneri per capitale e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento di mutui contratti dalle Università

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Principali attività programmate per il triennio 2015-2017: Contributi relativi agli oneri per capitale e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei mutui contratti dalle Università -capitoli 9501, 1773 e 7264)

Legge 5 febbraio 1992, n. 139 art. 2, comma 9: ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539; D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515; L. 2.10.1997, n. 345; L. 3.8.1998, n. 295; L.F. 388/2000; L.F. 448/2001.

Legge 23 maggio 1997 n. 135, art. 1 : "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale"; ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria a favore delle Università presenti nelle aree depresse.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 1 comma 90; legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 9, primo comma; legge 14 novembre 2000 n. 338, art. 2, primo comma; legge 23 dicembre 2000 n. 388, tabella 1 (art. 144, comma 1); legge 28 dicembre 2001 n. 448, tabella 2 (art. 45, comma 1); le leggi citate hanno previsto limiti di impegno, sia quindicennali che ventennali, finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto le assegnazioni, a favore delle Istituzioni universitarie interessate, di contributi annui a valere sui limiti di impegno previsti dalle suddette leggi per l'ammortamento di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

La legge 24.12.2007 n. 244 (L.F. 2008) ha previsto la riduzione da 7 a 3 anni del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale ed al riguardo la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., nel rappresentare le proprie perplessità al riguardo, ha bloccato la concessione ad alcune Università dei mutui.

Tenuto conto della esigenza di realizzare in tempi brevi gli interventi edilizi già programmati e dopo un lungo scambio di corrispondenza con il MEF e la CDP S.p.a.,

con D.I. MIUR-MEF in data 4.12.2009 è stato autorizzato, per alcune Università, l'utilizzo dei contributi pluriennali disponibili secondo la forma mista: una parte mediante erogazione diretta alle Università interessate e una parte per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con la CDP S.p.a.

Nella legge di bilancio per il triennio 2014-2016 è stato restituito il cap. 7264 sul quale gravano gli importi relativi sia al pagamento di contributi diretti sia al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui che la CDP S.p.a. ha concesso alle Università ma per i quali non ha ancora predisposto erogazioni e non ha definito un piano di ammortamento.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 1333: ha previsto che "per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia (nell'area di Erzellì del Comune di Genova), è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno, per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007".

Per i predetti fini, il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale del suddetto contributo a favore dell'Università di Genova.

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER I CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI PER CAPITALE E INTERESSI A CARICO DELLO STATO PER L'AMMORTAMENTO E IL PREAMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE UNIVERSITÀ:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	Sì
Stato di avanzamento dei lavori	Come da programma

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER I CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI PER CAPITALE E INTERESSI A CARICO DELLO STATO PER L'AMMORTAMENTO E IL PREAMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE UNIVERSITÀ:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle leggi: 5.2.1992 n. 139, D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995 n. 539, D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996 n. 515, L. 2.10.1997 n. 345, L. 3.8.1998 n. 295, L.F. 388/2000 e L.F. 448/2001, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle leggi: 23.5.1997 n. 135, 23.12.1996 n. 662, 19.10.1999 n. 370, 14.11.2000 n. 338, 23.12.2000 n. 388, 28.12.2001 n. 448 e 27.12.2006 n. 296 nonché del D.I. MIUR-MEF del 4-12-2009 le Istituzioni interessate hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero provvede regolarmente, entro le scadenze di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni (CDP S.p.a.) - disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni,

dalla legge 24.11.2003 n. 326 ed all'emanazione del decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5.12.2003 - alcuni mutui già concessi dalla CDP S.p.a. sono stati trasferiti al patrimonio del Ministero dell'Economia e delle finanze mentre altri sono stati rinegoziati dallo Stato; il Ministero ha adottato numerosi decreti di riduzione e assunzioni di impegni futuri sino alla scadenza del periodo di ammortamento.

I limiti di impegno disposti dalle leggi sopra illustrate risultano, pertanto, coerenti con gli impegni assunti e le risorse necessarie sono compatibili con le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale.

Si riporta di seguito una tabella con gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale:

	2015	2016	2017
Cap. 9501	22.919.141	23.014.233	21.538.234
Cap. 1773	8.303.479	7.330.172	6.349.361
Cap. 7264	17.313.645	18.191.587	11.395.498

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità: non applicabile

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E: non applicabile

B. Programma: 1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Principali attività programmate per il triennio 2015-2017: Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

- L. n. 338/2000

- Art. 144, comma 18, legge n. 388/2000 (capitoli 7274 -9500- 1700)

Cofinanziamento dello Stato nella misura non superiore al 50% per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. La realizzazione di progetti immediatamente esecutivi prevede : l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti; interventi di nuova costruzione; acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DEL PROGRAMMA 1

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	Sì
Stato di avanzamento dei lavori	Come da programma

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DEL PROGRAMMA 1

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale.

Con riferimento al I bando di cui alla Legge n.388/2000 ed al relativo Piano approvato con D.M. 10.12.2004 n. 40, per ciascuno dei 139 interventi ammessi, il MIUR, a partire dal 2006, ha dato corso alla stipula delle convenzioni interessanti 115 interventi (tenuto conto delle 24 rinunce presentate) previo nulla osta deliberati dalla Commissione di cui all'art.5 della stessa L. n.338

L'attività del MIUR e della Commissione ha riguardato, contemporaneamente, anche le attività inerenti l'attuazione dei successivi Piani relativi al II bando L. n. 338/2000, approvati con DD. MM. 30.07.2008 n. 41 (I Piano triennale) e 14.11.2008, n. 72 (II Piano triennale), per un totale di 110 interventi ammessi. A partire dall'anno 2010, il MIUR ha dato corso alla stipula delle convenzioni interessanti 89 interventi (tenuto conto delle 21 rinunce presentate), previo nulla osta della Commissione.

Ed ancora, con D.M. 7.02.2011, n. 26 il MIUR ha altresì dato corso anche all'attuazione del III bando L. n. 338/2000 e con D.M. n. 246 del 7.08.2012 ha pubblicato il relativo Piano triennale ammettendo 54 interventi.

Negli anni a seguire si proseguirà con l'attività di monitoraggio relativa al I, al II ed al III bando e si sono avviate le procedure per la stipula delle convenzioni con i Beneficiari del III bando e le procedure per dare attuazione all'intero nuovo Piano.

L'art.144, c.18, della L. n.388/2000 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi di lire (pari ad Euro 12.911.422,00) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per finanziare gli interventi di cui alla L. n.388/2000 al fine di consentire la contrazione di mutui con la C.D.P. per la realizzazione degli interventi di cui alla L. 338/2000.

Con D.I. MIUR-MEF 9/11/2007, n.114 è stato autorizzato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 512 della legge 27.12.2006, n.296, l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla legge 388/2000, ai fini della contrazione di prestiti concessi dalla CDP S.p.A. destinati al finanziamento di n. 53 interventi inclusi nel già citato Decreto MIUR 10 dicembre 2004, n. 40.

Successivamente, con nota del 5.12.2008 n. 113081 del MEF - Dipartimento del Tesoro - è stata autorizzata, per i n. 41 interventi a tale data individuati, una riduzione sia del numero delle annualità dei due limiti d'impegno previsti dall'art. 144, comma 18 della citata legge n. 388/2000, sia dell'importo annuale del secondo dei predetti limiti, consentendo, peraltro, la variazione dell'originario piano delle erogazioni e l'utilizzo sino al 31/12/2011, in luogo del 31/12/2010.

Al riguardo, sono stati perfezionati con la CDP S.p.A. prestiti destinati al finanziamento di n.12 interventi, a cui si aggiunge il contratto di prestito con il Politecnico di Milano già stipulato il 22/06/2006, per un totale di n. 13 posizioni di mutuo attivate da CDP.

L'assegnazione dei suddetti mutui ai beneficiari è avvenuta solo a decorrere dall'ultimo quadrimestre del 2006. Il MIUR, tenendo conto delle sopra citate disposizioni, provvede annualmente al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti sulla base delle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale.

Va precisato che in relazione a n. 8 delle 13 posizioni di mutuo attivate, gli enti beneficiari hanno comunicato di non poter rispettare la scadenza del periodo di utilizzo delle somme derivanti dai prestiti, fissata al 31/12/2011, chiedendone la proroga, come previsto all'art. 3, c. 6, dei relativi contratti. Su richiesta di questo Ministero, gli Enti beneficiari hanno indicato un nuovo piano di erogazioni ed è tuttora in corso la procedura per la variazione delle condizioni di utilizzo dei contributi e del piano delle erogazioni che vede coinvolto anche il MEF.

Ciò consentirà l'attivazione di ulteriori piani di ammortamento, che si andranno ad aggiungere ai piani di ammortamento già contabilizzati.

Ai fini di un utilizzo più efficiente e meno oneroso dei contributi pluriennali afferenti i restanti n. 29 interventi, e tenuto anche conto della tempistica di realizzazione degli stessi, le relative erogazioni vengono effettuate direttamente in favore dei beneficiari per il tramite della CDP S.p.A. quale gestore di tali fondi. A tale riguardo, questo Ministero autorizza di volta in volta il prelievo dal conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato delle somme necessarie, sempre in misura non superiore a quanto previsto all'art. 2, c. 2 e 3 del citato D.l. n. 114/2007. Va precisato, pertanto, che i limiti di impegno disposti dalle leggi sopra illustrate risultano coerenti con gli impegni assunti. Le risorse necessarie sono, inoltre, compatibili con le risorse iscritte a legislazione vigente nel Bilancio Pluriennale:

CAPITOLO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1700	634.607,00	504.913,00	92.792,00
9500	3.571.111,00	3.700.805,00	1.529.983,00
7274	21.617.126,00	21.617.126,00	11.288.647,00

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità: non applicabile

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E : non applicabile

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa

PAGINA BIANCA

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 17-Ricerca e innovazione

Programma: 9-Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Legge Base: LF n. 289/2002 art.61, comma 1
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Durata: 2003 - 2050

Descrizione sintetica dell'opera: Supporto finanziario a progetti di ricerca applicata in territori ancora in via di sviluppo.

Scopo della legge: Attribuzione risorse FAS assegnate da delibere CIPE al FAR, istituito dall'art. 5 del Dlgs. 27 luglio 1999 n. 297, e finalizzato alla realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.

2. ELEMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Stato di attuazione della legge al 31/12/2014:

Stato di attuazione della legge al 31/12/2014: L'attività svolta ha avuto come obiettivo quello di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi ed accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione. Quanto precede attraverso:

- a) la concentrazione degli interventi in materia di ricerca a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate in favore di settori strategici.
- b) il sostegno allo sviluppo attraverso la sottoscrizione con Regioni di accordi di programma con i quali viene concordata la definizione e la realizzazione di iniziative specifiche in materia di ricerca;
- c) lo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale.

Sul capitolo dedicato 7320 sono stati effettuati pagamenti di residui per un importo di 110,57 Mil. di euro.

I trasferimenti di risorse FAS sono terminati nel 2011 e le risorse assegnate sono ormai quasi completamente cadute in perenzione amministrativa.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 17-Ricerca e innovazione

Programma: 9-Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Legge Base: LF n. 296/2006 art.1, comma 870

ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Durata: 2007 - 2050

Descrizione sintetica dell'opera: Istituzione Fondo Investimenti Ricerca Scientifica Tecnologica (FIRST) - Supporto finanziario a progetti di ricerca applicata.

Scopo della legge:

Istituzione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, al fine di garantire la massima efficacia dei vari interventi nel settore della ricerca attraverso la creazione di un Fondo nel quale far confluire tutte le risorse destinate al sostegno delle attività di ricerca applicata.

2. ELEMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Stato di attuazione della legge al 31/12/2014:

Occorre osservare che il sistema agevolativo fondato sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca - FAR - confluito nel FIRST a seguito della presente Legge, è stato oggetto nel 2012 di una radicale rivisitazione, avendo il legislatore previsto l'abrogazione del D.Lgs. 297 , legge base originaria del predetto Fondo. Il Decreto Ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 ha quindi rivisto completamente le modalità di utilizzo e gestione del FIRST, emanando disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni e dettando le linee di intervento e la natura dei soggetti e dei costi ammissibili. L'attività svolta è stata improntata alle nuove disposizioni, con i seguenti obiettivi generali:

- a) Pieno utilizzo delle risorse FAR destinate al cofinanziamento, con risorse nazionali e comunitarie, del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013;
- b) Sostegno allo sviluppo attraverso la sottoscrizione con Regioni di accordi di programma con i quali viene concordata la definizione e la realizzazione di iniziative specifiche in materia di ricerca;
- c) Sviluppo di grandi aggregazioni(cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
- d) Interventi di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali.

Nel corso del 2014 sono state avviate le attività di due bandi di ricerca industriale (emanati con fondi di provenienza di esercizi antecedenti al 2011, data dalla quale le attività di ricerca industriale di cui al FAR non sono state rifinanziate), per un investimento pari a circa 657 Milioni di euro, finanziato con fondi nazionali, comunitari e forme di finanziamento privato:

- Bando Cluster Tecnologici
- Bando Smart Cities nazionali

Ragioni della eventuale mancata realizzazione degli scopi della legge:

Le risorse sono ormai tutte cadute in perenzione amministrativa, sia a causa del mancato rifinanziamento, sia perché, come più volte segnalato, il finanziamento dei progetti di ricerca ha tempi più lunghi rispetto a quelli di impegno delle risorse, essendo legato alla durata dei progetti stessi, che inevitabilmente superano i due anni previsti dalla norma di contabilità.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 17-Ricerca e innovazione

Programma: 10-Ricerca scientifica e tecnologica di base

Legge Base: DL n. 5/2012 art.31 bis, comma 5
FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)

Durata: 2012 - 2015

Descrizione sintetica dell'opera: Somma occorrente per il finanziamento della Scuola Sperimentale di Dottorato Internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI

Scopo della legge:

Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) è una scuola internazionale di dottorato e un centro di ricerca e formazione superiore. Il GSSI si propone di realizzare all'Aquila un nuovo polo di eccellenza scientifica grazie anche alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specializzate già presenti nel territorio, come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Università dell'Aquila, e di favorire l'attrazione di risorse di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa.

2. ELEMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Stato di attuazione della legge al 31/12/2014:

I corsi di dottorato, avviati nell'A.A. 2013-2014, si articolano nelle aree scientifiche di fisica, matematica e informatica, scienze sociali (gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale)

Per adempiere alla propria missione ed in ottemperanza al piano strategico, il GSSI, nel 2014 ha attivato anche un programma di assegni di ricerca biennali (borse PostDoc) per giovani di talento che, conseguito il titolo di Dottorato, intendono intraprendere la carriera di ricercatori. Relativamente al reclutamento degli studenti di Dottorato (PhD) del primo anno accademico ha riguardato un totale di 36 borse di dottorato, triennali, suddivise in 4 corsi. Sono state bandite un totale di 16 borse PostDoc suddivise nelle 4 aree di attività dell'Istituto.

Il bando relativo ai Dottorati ha ricevuto 552 domande, mentre il bando relativo alle posizioni PostDoc 411.

Nel primo anno di attività al 30.06.2014 il totale delle spese è pari a € 10.694.493, somma non esaustiva di tutti i costi attribuiti all'a.a. 2013/2014. Per completare le attività, sono previsti ulteriori spese fino al 31.10.2014 pari a € 12.000.000.

Ragioni della eventuale mancata realizzazione degli scopi della legge: nulla

Soluzioni proposte per superare le criticità: nulla

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali

rifinanziamenti/definanziamenti della legge base: nulla

Eventuali nuovi programmi da avviare: nulla

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****Missione:** 17-Ricerca e innovazione**Programma:** 10-Ricerca scientifica e tecnologica di base**Legge Base:** LF n. 289/2002 art.61, comma 1
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE**Durata:** 2003 - 2050

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Missione: 17-Ricerca e innovazione

Programma: 10-Ricerca scientifica e tecnologica di base

Legge Base: LF n. 296/2006 art.1, comma 870

ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Durata: 2007 - 2050

Descrizione sintetica dell'opera: Supporto finanziario a progetti di ricerca di base.

Scopo della legge:

Istituzione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, al fine di garantire la massima efficacia dei vari interventi nel settore della ricerca attraverso la creazione di un Fondo nel quale far confluire tutte le risorse destinate al sostegno delle attività di ricerca di base svolte da Università ed organismi pubblici.

2. ELEMENTI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Stato di attuazione della legge al 31/12/2014:

Le risorse destinate alla ricerca di base sono state utilizzate per il finanziamento del Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers), destinato alle eccellenze scientifiche emergenti, anche al fine di favorire un ricambio generazionale. Nel 2014 sul cap. 7245 sono stati effettuati pagamenti in c/ residui per 51,19 Milioni di euro. Le nuove risorse del 2014, per un importo totale di 62.577.689 euro, sono state invece programmate e ripartite con Decreto Interministeriale n. 6 dell'8 gennaio 2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 1 aprile 2015 tra le seguenti iniziative :

- 13 Milioni di euro per interventi relativi a progetti internazionali
- 6,5 Milioni di euro a integrazione del finanziamento per il bando "SIR"
- 43.077.689 euro per il nuovo bando PRIN

Ragioni della eventuale mancata realizzazione degli scopi della legge:

La scarsa disponibilità di fondi (ridotti a meno di un terzo rispetto a quelli dei trienni precedenti) risulta assolutamente incompatibile con la necessità di garantire competitività al sistema della ricerca pubblico.

Soluzioni proposte per superare le criticità:

E' necessario il ripristino dei livelli di finanziamento del periodo antecedente al 2010 (circa ulteriori 250 milioni di euro annui, per l'intera durata del triennio di programmazione, sia in termini di competenza che di cassa), al fine di conseguire un recupero di competitività dei gruppi di ricerca nazionali, ed azzerare il deficit uscite/entrate delle risorse destinate ai programmi comunitari, conseguendo, complessivamente, un guadagno in termini di risorse economiche.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

Quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale

PAGINA BIANCA